

Legge regionale 04 luglio 1979 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 28/10/2010

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.

Art. 72

Per le finalità previste dal precedente articolo 50, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, viene istituito << per memoria >> al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5517 con la denominazione << Contributi pluriennali costanti a copertura del costo dei mutui contratti o da contrarre da parte dei Comuni per l' esecuzione delle opere pubbliche di cui agli articoli 75 e 82 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni >>.

Per gli scopi previsti dal precedente comma è autorizzato, per l' esercizio 1979, un limite d' impegno ventennale, il cui ammontare sarà determinato - ai sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.